

APPROVATO CON ATTO DI C.P. N. 24 DEL 29.06.2006  
PARZIALMENTE MODIFICATO CON ATTO DI C.P. N. 35 DEL 25.09.2008

## PROVINCIA DI PORDENONE



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE E DELLE  
AREE ESTERNE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA PER CONVEGNI,  
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE

## INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – FINALITA'

ART. 3 – UTILIZZO

ART. 4 – CONCESSIONE A TERZI

ART. 5 – MODALITA' DI RICHIESTA

ART. 6 – MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 7 –TARIFFE

ART. 8 – GRATUITA' E AGEVOLAZIONI

ART. 9 – RINUNCIA UTILIZZO

ART. 10 – REVOCA CONCESSIONE

ART. 11 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

ART. 14 – RISARCIMENTO DANNI

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

## **ART. 1**

### **PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso delle Sale e delle Aree esterne di proprietà della Provincia di Pordenone, ubicate nella sedi di Corso Garibaldi, Largo San Giorgio e di Villa Carinzia in Viale Martelli a Pordenone.
2. Rientrano nel novero delle Sale:
  - a) la Sala Consiliare e relative pertinenze;
  - b) le Sale di rappresentanza di Palazzo Sbrojavacca e di Palazzo Pera e relative pertinenze;
  - c) la Sala delle Colonne;
  - d) la Sala espositiva di Corso Garibaldi;
  - e) la Sala Conferenze di Villa Carinzia.
3. Le Sale di cui al comma 2 sono centri culturale di interesse pubblico per la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei beni artistici storici e ambientali in provincia di Pordenone.
4. Le Aree esterne sono riferite al Parco di Villa Carinzia ed alle Piazze di Largo San Giorgio.

## **ART. 2**

### **FINALITA'**

1. Il presente Regolamento si propone di razionalizzare l'uso delle strutture sopra indicate, fissare criteri, modalità e condizioni per la concessione a terzi, semplificando le procedure relative.
2. Ai fini del presente Regolamento, con il termine "Sale" si intendono tutte quelle indicate all'art. 1 comma 2 e con il termine "Aree esterne" quelle indicate all'art. 1 comma 4.

## **ART. 3**

### **UTILIZZO**

1. Le Sale e le Aree esterne possono essere utilizzate per:
  - le iniziative di carattere istituzionale promosse e/o organizzate dalla Provincia;
  - le attività di terzi per le tipologie di cui all'articolo 4; per terzi si intendono Enti pubblici, Fondazioni, Associazioni e Comitati senza fine di lucro, partiti

politici, sindacati, società e ditte private;

- le attività degli istituti scolastici.

2. L'uso della Sala Consiliare è prioritariamente riservato alle adunanze del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni (Commissioni, Gruppi Consiliari).

3. Le attività promosse e/o organizzate direttamente dalla Provincia hanno la precedenza su ogni altra iniziativa.

#### ART. 4

##### CONCESSIONE A TERZI

1. Le Sale e le Aree esterne possono essere utilizzate per convegni, conferenze, assemblee e più in generale per manifestazioni di interesse culturale, artistico, ricreativo, sociale, musicale e scientifico-didattico. E' escluso l'uso della struttura per manifestazioni non compatibili con la natura, l'acustica e la capienza delle Sale nonché la sicurezza dell'ambiente.

~~2. Sono esclusi, inoltre, gli utilizzi per scopi commerciali (attività di propaganda, dimostrazioni, vendite ect.) e quelli che prevedono buffet, coffee-breaks, pranzi, cene e, più in generale, sono escluse le cerimonie private di qualsiasi natura. (abrogato con atto di C.P. N. 35 del 25.09.2008)~~

3. Durante la campagna elettorale, la concessione delle Sale e le Aree esterne per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia elettorale.

#### ART. 5

##### MODALITA' DI RICHIESTA

1. I soggetti interessati devono presentare la richiesta di utilizzo al Servizio Cultura della Provincia di Pordenone **almeno 30 giorni prima, e non oltre 4 mesi,** della data prevista per l'iniziativa.

2. Nella richiesta deve essere specificato:

- l'oggetto dell'iniziativa;

- il programma;

- i giorni e gli orari in cui si desidera disporre delle Sale e delle Aree esterne, comprensivo dei tempi di allestimento e di smontaggio;

- l'orario di svolgimento (inizio-fine) dell'iniziativa, per ogni singola data;

- il nominativo della persona responsabile della manifestazione;

- dati del soggetto richiedente (legale rappresentante, codice fiscale, ragione/denominazione sociale e partita IVA ai fini dell'emissione della relativa fattura).

## **ART. 6**

### **MODALITA' DI CONCESSIONE**

1. La concessione all'uso è rilasciata entro 15 giorni dal Dirigente del Servizio Cultura, previa verifica della disponibilità delle Sale e delle Aree esterne, della natura dell'iniziativa e di ogni altro elemento utile al rilascio della concessione.
2. In caso di concomitanza di richieste per la medesima data, la precedenza è stabilita dall'ordine cronologico di presentazione delle domande, ferma restando la priorità indicata ai commi 2 e 3 del precedente art. 3.
3. La gestione, l'apertura-chiusura delle Sale e delle Aree esterne, la vigilanza sul rispetto dei contenuti del presente Regolamento rimangono di competenza della Provincia e vengono esercitate tramite personale dipendente o affidate a ditta specializzata.

## **ART. 7**

### **TARIFFE**

1. E' prevista l'onerosità di tutte le utilizzazioni, salvo per le iniziative organizzate direttamente dalla Provincia.
2. Il concessionario è tenuto a versare l'importo della tariffa secondo le modalità ed i termini indicati nella concessione rilasciata, entro la data di utilizzo degli immobili.
3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Provinciale e potranno essere aggiornate annualmente sulla base della variazione dei costi relativi ai singoli servizi erogati, con riferimento all'andamento degli indici ISTAT.
4. Il mancato pagamento nei termini sopra indicati comporta l'automatica esclusione dall'utilizzo delle Sale e delle Aree esterne della Provincia per il futuro.

## **ART. 8**

### **GRATUITA' E AGEVOLAZIONI**

1. L'uso delle Sale e delle Aree esterne è concesso a titolo gratuito per le iniziative:
  - degli istituti scolastici di competenza provinciale;
  - degli enti, istituti, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati che promuovono iniziative unitamente alla Provincia sulla base di accordi e/o convenzioni;
  - degli enti pubblici o privati dei quali la Provincia è socio;
  - degli enti istituzionali.
2. L'uso delle strutture da parte degli istituti scolastici diversi da quelli di

competenza provinciale, è concesso dietro corresponsione di un importo pari ad un terzo della tariffa applicata.

#### **ART. 9**

##### **RINUNCIA UTILIZZO**

1. La rinuncia all'utilizzo delle strutture deve essere comunicata per iscritto al Dirigente del Servizio almeno 5 giorni prima della data fissata per l'evento. In caso contrario è prevista una penale pari al 10% della tariffa.

#### **ART. 10**

##### **REVOCA CONCESSIONE**

1. Il Dirigente del Servizio ha facoltà di revocare, con motivato provvedimento e comunque con un preavviso di almeno 72 ore, una concessione già accordata nel caso in cui debbano svolgersi eventi istituzionali eccezionali.

2. La revoca della concessione può avvenire inoltre per sopraggiunti motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.

3. Verranno restituite le somme che fossero state versate a qualsiasi titolo inerente l'uso delle strutture.

#### **ART. 11**

##### **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge in materia di sicurezza e d'uso di pubblici locali..

2. Il concessionario è tenuto ad assicurare, durante la manifestazione, la presenza di proprio personale adeguatamente informato in grado di far rispettare i limiti massimi di capienza, mantenere le vie d'uscita sgombrare ed immediatamente fruibili, vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione e gestire le eventuali emergenze.

3. La Provincia è liberata da ogni responsabilità derivante da danni conseguenti al mancato rispetto, da parte del concessionario, di quanto sopra.

#### **ART. 12**

##### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è tenuto a:

- a) far rispettare il divieto assoluto di fumare nelle sale e nei locali adiacenti;
- b) non affiggere alle pareti e alle colonne dei locali vessilli, manifesti,

locandine, fotografie, simboli e quant'altro arrechi danno ai locali stessi;

- c) non installare strutture, infissi od altre opere che possano danneggiare l'ambiente (pedana, cabina di regia, pareti e pavimenti, fari etc.);
- d) non alterare o modificare la collocazione degli impianti e degli arredi della sala;
- e) provvedere alla regolarizzazione di tutte le tasse, imposte e diritti (quali SIAE ect.);

2. Gli eventuali permessi necessari per lo svolgimento delle manifestazioni programmate dovranno essere richiesti direttamente dal concessionario, il quale dovrà assumersi tutti gli oneri fiscali connessi.

3. L'Amministrazione Provinciale mantiene a proprio carico e provvede direttamente all'effettuazione delle pulizie ed all'assistenza tecnica per tutto il periodo dell'utilizzo.

### **ART. 13**

#### **RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario deve riconsegnare le Sale e le Aree esterne, entro il termine stabilito dalla concessione, nello stato e grado in cui esse sono state consegnate.

2. Il concessionario è responsabile di ogni danno prodotto sia personalmente che da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Resta inteso che la responsabilità civile è del concessionario, il quale risponde anche del comportamento del pubblico partecipante all'iniziativa.

3. La Provincia di Pordenone resta quindi sollevata da ogni responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere o natura, che dovessero derivare a persone o cose di terzi - all'interno ed all'esterno delle Sale e delle Aree esterne - in dipendenza o in connessione con l'uso previsto dalla concessione.

### **ART. 14**

#### **RISARCIMENTO DANNI**

1. Qualora, durante il periodo di uso delle Sale e delle Aree esterne, si verificano danni all'arredo, alle strutture ed alle attrezzature, verrà data tempestiva comunicazione al concessionario e verranno adottati i conseguenti provvedimenti a tutela dell'Ente compresa l'imputazione degli eventuali addebiti a carico del concessionario medesimo.

2. Il concessionario è tenuto al pagamento degli eventuali addebiti di cui al precedente comma entro 30 giorni dal ricevimento della formale contestazione.

## **ART. 15**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale ai sensi del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs. n. 267/2000.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.